ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/145/CE

Art. 21

Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

E' ammessa l'iscrizione, delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, nei registri nazionali delle varieta' delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi standard di una varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varieta' sono ammesse nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole come «varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 26.

Versione in vigore dal 26 febbraio 2011, non più in vigore dal 14 marzo 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2009/145/CE
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267
Capo	IV — Ammissione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-267-2010/art-21-varieta-sviluppate-per-la-coltivazione-in-condizioni-particolari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it